



## Trasporti pubblici nel Cantone dei Grigioni

### Contributi di promozione per misure volte a evitare o a ridurre in maniera sostanziale le emissioni di CO<sub>2</sub>

#### Linee guida e condizioni

##### BASI LEGALI:

- **COSTITUZIONE DEL CANTONE DEI GRIGIONI (ART. 82 CPV. 3 COST. CANT.; CSC 110.100)**
- **LEGGE SUI TRASPORTI PUBBLICI NEL CANTONE DEI GRIGIONI (LTPUBB, CSC 872.100)**
- **ORDINANZA SUI TRASPORTI PUBBLICI NEL CANTONE DEI GRIGIONI (OTPubB, CSC 872.150)**

**Art. 22** Contributi di promozione per misure volte a evitare o a ridurre in maniera sostanziale le emissioni di CO<sub>2</sub>

<sup>1</sup> Il Cantone può concedere contributi per misure correlate con i trasporti pubblici che permettono di evitare o di ridurre in maniera sostanziale le emissioni di CO<sub>2</sub>.

Le domande di contributi devono essere presentate tempestivamente prima dell'ordinazione (art. 24 cpv. 4 LTPubb in combinato disposto con l'art. 32 cpv. 1 LTPubb).

#### CONCESSIONE E CALCOLO DEI CONTRIBUTI

Ai sensi dell'articolo 22 capoverso 1 LTPubb, il Cantone può concedere contributi per misure correlate con i trasporti pubblici che permettono di evitare o di ridurre in maniera sostanziale le emissioni di CO<sub>2</sub>. Il programma di promozione del Cantone ha lo scopo di incentivare le tecniche di propulsione alternative impiegate per autobus elettrici e ibridi. Il Cantone dei Grigioni intende inoltre promuovere i veicoli a idrogeno. L'acquisto di nuovi autobus e la sostituzione di quelli convenzionali a diesel consente di ridurre il consumo di combustibili fossili e di evitare così le emissioni di CO<sub>2</sub>.

#### Requisiti

Le misure volte a evitare o a ridurre in maniera sostanziale le emissioni di CO<sub>2</sub> sono in particolare quelle di cui all'articolo 22 capoverso 1 OTPubb:

- a) acquisto di veicoli dotati di tecniche di propulsione alternative;
- b) costi d'acquisto e di esercizio dell'infrastruttura necessaria per l'esercizio di un veicolo a propulsione alternativa.

Questo programma di promozione cantonale è destinato a essere applicato in parallelo agli sforzi intrapresi in questo contesto dalla Confederazione.<sup>1</sup> Al momento attuale, non appare ancora chiaro come la Confederazione definirà alla fine, nel caso concreto, i costi aggiuntivi del traffico regionale viaggiatori aventi diritto all'indennità (i quali, secondo il rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 19.3000 CTT-N del 15 gennaio 2019, dovrebbero, almeno in linea di principio, essere coperti in sede di procedura di ordinazione dalle indennità fe-

<sup>1</sup> <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-82666.html>

derali e cantonali; pag. 57). Se da un lato i costi (aggiuntivi) sono generati dall'acquisto del veicolo, dall'altro sono imputabili anche all'infrastruttura potenzialmente necessaria per l'esercizio. Inoltre, l'acquisto di questi veicoli richiede misure infrastrutturali che comportano costi aggiuntivi, come i sistemi di ricarica per gli autobus elettrici e ibridi o i sistemi di rifornimento per quelli alimentati a idrogeno. Grazie a questo elemento di promozione, sono soprattutto questi costi che dovrebbero poter essere cofinanziati dal Cantone (anche al di fuori del traffico regionale viaggiatori; art. 12 cpv. 1 LTPubb per il finanziamento della quota cantonale).

Il richiedente è solitamente un'azienda di trasporti. L'indicazione della persona è stata volutamente lasciata vaga nel testo di legge, in quanto potrebbe ad esempio anche trattarsi di un terzo (azienda di approvvigionamento energetico).

### **Costi non coperti e calcolo**

Ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2 LTPubb, l'aliquota di sussidio massima dei contributi cantonali per misure correlate ai trasporti pubblici che permettono di ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> ammonta al 50 per cento. Sono considerati costi non coperti i costi di esercizio effettivi supplementari per l'infrastruttura necessaria e per i veicoli dotati di tecniche di propulsione alternative (art. 22 cpv. 2 OTPubb). Ai costi non coperti viene concesso un contributo del 40 per cento (art. 22 cpv. 3 OTPubb).

Nel traffico regionale viaggiatori, i maggiori costi di esercizio vengono pagati nell'ambito del processo di ordinazione. Al di fuori del traffico regionale viaggiatori, i costi aggiuntivi di acquisto e d'investimento sono compensati con un contributo una tantum ai costi d'investimento pari al 40 per cento.

### **CONDIZIONI PER I CONTRIBUTI DI PROMOZIONE PER MISURE VOLTE A RIDURRE LE EMISSIONI DI CO<sub>2</sub>**

I contributi di promozione garantiti esprimono l'importo massimo per ciascuna domanda di contributo. Non sussiste alcun diritto alla concessione di contributi cantonali (art. 13 cpv. 2 OTPubb). Se l'ordinazione si scosta dalla domanda su cui si fonda la decisione di contributo, il Cantone può ridurre, revocare o pretendere il rimborso dei contributi per il progetto (art. 24 cpv. 4 LTPubb in combinato disposto con l'art. 33 cpv. 1 LTPubb).

Il conteggio finale dei contributi di promozione deve essere inoltrato all'Ufficio entro il termine. In linea di principio, su richiesta il termine può essere prorogato una volta di un anno (art. 4 cpv. 1 OTPubb).

Se si effettuano ordinazioni già prima che venga garantito il contributo, i contributi non vengono concessi a meno che l'ordinazione anticipata non sia stata autorizzata dal Cantone, fermo restando che l'autorizzazione anticipata non garantisce un diritto alla concessione di contributi (art. 24 cpv. 3 LTPubb in combinato disposto con l'art. 32 cpv. 2 e 3 LTPubb).

Eventuali contributi della Confederazione devono essere considerati in sede di determinazione (art. 24 cpv. 1 LTPubb) e non sono vincolanti per i contributi cantonali (art. 24 cpv. 2 LTPubb). I contributi di promozione secondo la LTPubb possono essere cumulati e di norma, aggiunti ad altri contributi di Confederazione e Cantone, non possono superare l'80 per cento dei costi non coperti per la singola misura (art. 24 cpv. 3 LTPubb).

## REQUISITI FORMALI E SVOLGIMENTO

- Le domande di contributo per contributi cantonali devono essere inoltrate per iscritto all'Ufficio dell'energia e dei trasporti corredate degli allegati necessari (art. 13 cpv. 1 OT-Pubb). L'inoltro può avvenire per via elettronica all'indirizzo [foerderbeitraege@aev.gr.ch](mailto:foerderbeitraege@aev.gr.ch).
- La domanda di contributo è da considerarsi presentata solo quando l'Ufficio dell'energia e dei trasporti ne conferma la ricezione tramite un'apposita e-mail. Se la verifica della domanda dà esito positivo, l'autorità competente decide l'ammontare del contributo finanziario nonché oneri e condizioni da rispettare.
- Dopo il completamento delle misure previste, il richiedente deve inoltrare il conteggio finale, corredato degli allegati necessari, all'Ufficio dell'energia e dei trasporti. Il contributo viene versato previa verifica di tutti i giustificativi (art. 14 cpv. 2 OTPubb). Il richiedente si impegna a comunicare all'Ufficio dell'energia e dei trasporti, su richiesta di questo, tutti i dati correlati alla concessione del contributo, quali conteggi, contributi di terzi ecc.

## DOCUMENTI DA PRESENTARE

Alla domanda di contributo occorre allegare tutti i documenti necessari ai fini della valutazione:

- Lettera di domanda
- Prospetto dettagliato dei costi aggiuntivi d'investimento e d'esercizio per le misure volte a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub>
- Descrizione delle prestazioni di terzi (Confederazione, Comuni, regioni, ecc.)

Le domande incomplete saranno esaminate solo una volta pervenuti i documenti mancanti.

## INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio dell'energia e dei trasporti al numero di telefono 081 257 36 24.